111

DISEGNO DI LEGGE N. 47

CONSIGLIO PEGIONALE PUGLIA Atti Consiglio n. 233/A IV Legislatura

Schema D.D.L. "Modificazioni ed integrazioni alla L.R.n. 36/84", concernente l'igiene e la Sanità pubblica ed il servizio farmaceuti-co "".

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE N. 36

DEL 20 LUGLIO 1984.

CONCERNENTE L'IGIENE E SANITA! PUBBLICA

ED IL SERVIZIO FARMACEUTICO"

RELAZIONE

La legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 "Norme concernenti l'igie ne e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico", che ha operato il trasferimento delle funzioni di igiene e sanità pubblica alle UU.SS.LL., in attuazione della Legge 833/1978, nell'arco temporale iniziale di vigenza ha suscitato perplessità interpretative e difficoltà operative che hanno indotto a proporre alcune norme di modifica della stessa, attesa l'esigenza di dare una più uniforme disciplina nel quadro istituzionale venutosi a creare con la soppressione degli uffici dei medici Provincia li disposta dall'art. 29 lett. b) della predetta legge regionale.

Il presente disegno di legge disciplina in particolare:

- la sostituzione del mediso Provinciale in tutte le Commissioni, Comitati e Commissioni ad ambito provinciale di cui lo stesso faccia parte qua le portatore di specifici interessi igienico-sanitari assicurando quin di funzionalità e unitarietà di indirizzi alle Commissioni nell'ambito sanitario;
 - la competenza alla nomina delle Commissioni aventi carattere igienicosanitario con modifica della composizione delle stesse qualora queste
 prevedano la partecipazione di componenti o segretari appartenenti ad
 enti e uffici le cui funzioni siano state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale;
 - la composizione delle Commissioni ex artt. 11 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 in relazione a obiettive difficoltà riscontra te nel reperimento di medici in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 assicurando un più spedito funcionata delle Commissioni;

(Dott. | Corrading MARZO

- una più corretta articolazione del procedimento previsto per la revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli Comuni.

Art. 1

VLa molteplicità delle Commissioni ad ambito provinciale previste dal le leggi vigenti di cui il medico Provinciale faceva parte quale porta tore di specifici interessi igienico-sanitari in un più ampio contesto, ha creato notevole difficoltà e perplessità per il funzionamento delle Commissioni non aventi esclusivo interesse sanitario.

Infatti, secondo il disposto del secondo comma art. 8, in dette Commissioni il medico Provinciale dovrebbe essere sostituito di volta in volta dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio o per materia.

Del resto in molti casi, nella competenza di detti Comitati e Collegi rientra anche la definizione di linee e programmi aventi carattere generale la cui formulazione richiede univocità di indirizzi anche per la competenza medica prevista nel Comitato e rappresentata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

Con il presente disposto, pertanto, vengono superate dette difficoltà, più volte rappresentate da enti e organismi presso cui operano le Commissioni.

Art. 2

La Legge Regionale non ha disciplinato espressamente la competenza alla nomina di alcune Commissioni ad ambito provinciale le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803-polizia mortuaria; D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995 - patenti minorati; Legge 2 aprile 1968, n. 482 - accertamenti sa

L'ASSESSORE

- 3 -

nitari per le assunzioni obbligatorie; D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 - radiazioni ionizzanti; R.D. 9 gennaio 1928 n. 147 - gas tossici).

Col presente articolo la sfera di competenza territoriale delle Commissioni viene mantenuta ad ambito provinciale e la nomina attribuita alla Unità Sanitaria Locale del Capoluogo di provincia, al fine di assicurare continuità mel funzionamento delle Commissioni la cui composizione, del resto, prevede specifiche competenze tecniche non sempre reperibili a livello di ciascuna Unità Sanitaria Locale.

In particolare, inoltre, la Commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del D.P.R. 9 gennaio 1927 n. 147, viene prevista su base provincia le, e non più regionale, come dettava il D.M. 9 maggio 1927.

Alla Commissione sono state apportate le necessarie sostituzioni in relazione al trasferimento delle funzioni di competenza della stessa al Servizio Veterianrio Nazionale.

Art. 3

L'art. 11 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 non ha con sentito uno scorrevole espletamento delle attività connesse all'accer tamento delle invalidità per i seguenti principali motivi:

- composizione della Commissione che richiede la specializzazione in medicina Legale e del Lavoro per alcuni componenti, non facilmente reperibili in ciascuna U.S.L.;
 - mancata previsione legislativa per la nomina dei sostituti;
 - mancata previsione di più Commissioni per ciascuna U.S.L. a fronte del notevole afflusso di istanze;
 - mancato adeguamento dei compensi ai componenti.

Con il presente aticolo pertanto vengono ad essere rimosse le riscontrate difficoltà operative con la previsione di più Commissioni e con la nomina dei sostituti.

Inoltre, il requisito della specializzazione in Medicina Legale e della Lavoro posto come indispensabile per far parte della Commissione

(Dott. Corradino MARKO)

- 4 -

viene richiesto in via di preferenza; ciò analogamente alla compos<u>i</u> zione della Commissione Medica di appello di cui all'art. 12 della legge regionale n. 36/1984.

Per i Comuni di Bai e Taranto, è stata prevista la concentrazione operativa delle Commissioni con estensione della competenza delle stes se all'intero ambito comunale, eliminando così gli ambiti territoriali subcomunali di competenza.

La nomina di più Commissioni, di supplenti, e l'aumento del numero delle sedute ai fini del pagamento delle competenze consento alle Commissioni di eliminare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'arretrato di lavoro accumulatosi nel tempo; in tal senso dispone l'ultimo comma dell'articolo.

Art. 4

In parallelo con l'articolo precedente, il presente articolo provve de alla previsione della nomina di più Commissioni, di membri supplen ti, dell'aumento nel numero delle sedute ai fini del pagamento delle Commissioni nonchè alla fissazione della data entro la quale devono es sere definiti i ricorsi precedenti.

Art. 5

Le procedure stabilite per la revisione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali hanno evidenziato una serie di difficoltà operative che la modifica proposta dall'art. 22 intende superare.

Innanzitutto, scadendo i termini dei vari adempimenti e conferendo agli stessi il crisma della perentorietà si intende proseguire lo scopo di pervenire entro ogni anno pari all'approvazione della pianta organi ca delle farmacie delle Unità Sanitarie Locali.

L'ASSESSORE
(Datt. Corradino MARZO)

- 5 -

Inoltre, pur affidando agli organi delle Unità Santarie Locali l'onere degli adempimenti formali, si è investito sostanzialmente il consiglio comunale della più cospicua incombenza della definizione della strutturazione delle sedi farmaceutiche, ancorchè sub specie di parere.

se all'in

Art. 6

La formulazione letterale dell'art. 27 della legge regionale n. 36 del-20 luglio 1984 omette l'indicazione degi enti pubblici quali tito lari delle farmacie nelle quali può avvenire la distribuzione agli assistiti delle preparazioni farmaceutiche, del materiale sanitario e di medicazione.

L'articolo rimedia a tale omissione eliminando ogni equivoco in merito.* 4

en a Champanhà-di pro-fara

Art. 7

1984 fissava invia provvisoria i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di cui agli artt. 11 e 12 della stessa legge.

Con il presente articolo si propone una disciplina organica della corresponsione dei compensi per i componenti e segretari delle Commissioni elencate nell'art. 2 della presente legge, le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale.

La misura ..dei compensi è stabilita in £. 25.000 per ogni giornata di seduta, oltre al compenso aggiuntivo di £. 5.000 - per ogni caso definito - per i componenti delle Commissioni che effettuano accertamenti diagnostici.

In relazione alla presenza di componenti dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, detti compensi spettano agli stessi esclusivamen te qualora l'attività della Commissione sia espletata al di fuori del normale orario di lavoro o di altre attività comunque retribuite.

L'ASSESSORE (Dott. Corradino MARZO)

- 6 -

Detti compensi sono posti a carico delle Unità Sanitarie Locali in cui hanno sede le Commissioni.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento delle Commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995 - patenti minorati, viene se guita la disciplina prevista dalla specifica normativa.

V. ASSESSORE
(Dr.t. Corradino MARZO)

- Art. 1 -

All'art. 8 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 sono aggiunti i seguenti commia

"Nelle Commissioni, Comitati e Collegi ad ambito provinciale per cui le leggi vigenti prevedono la partecipazione, quale componente, del Medico Provinciale, lo stesso è sostituito dal responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale del Comune capoluogo di provincia.

Per i Comuni di Bari e Taranto, l'individuazione dell'Unità Sanitaria Locale il cui dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica sostituisce il Medico Provinciale è effettuata dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 5 comma 2.

Fino alla individuazione dell'Unità Sanitaria Locale da parte del Consiglio Comunale, il Medico Provinciale è sostituito dal responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede la Commissione, il Comitato o il Collegio ad ambito provinciale".

L'ASSESSORE (Doll Corregno MARZC)

* M

- Art. 2 -

1. Alla legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

"Le Commissioni di cui al D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, D.P.R. 23 settembre 1976 n. 995, Legge 2 aprile 1968 n. 482, D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, R.D. 9 gennaio 1927 n. 147, sono nominate dal Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale di ciascun Gemune capoluogo di provincia, hanno sede presso la stessa, ed operano con competenza estesa a tutto il territorio provinciale.

Per i Comuni di Bari e Taranto, l'individuazione dell'Unità
Sanitaria Locale competente alla nomina è effettuata dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente Art. 5 entro 60 giorni dal
la data di entrata in vigore della presente legge.

Decorso inutilmente detto termine, l'individuazione dell'Unità Sanitaria Locale competente alla nomina della Commissione e
sensi
presso cui questa avrà sede è effettuata con decreto del PresiFino alla di locale da par
dente della Giunta Regionale su deliberazione della stessa.

ALIA composizione delle Commissioni, prevista dalle rispettive leggi, sono apportate le seguenti variazioni:

- a) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico speprovin
 cialista in medicina del lavoro preferibilmente appartenente
 al ruolo del personale del Servizio Sanitario;
 - b) il medico igienista del ruolo regionale e il medico del ruolo regionale sono sostituiti da medici del ruolo del personale del Servizio Sanitario appartenenti al Servizio di Igiene Pubblica;
 - c) l'esperto in chimica membro del soppresso Consiglio Provincia le di Sanità è sostituito dal direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
 - d) il funzionario regionale con funzione di segretario è sostitui to da un dipendente amministrativo del ruolo del personale del Servizio Sanitario appartenente almeno alla posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il titolo di istruzione di secondo grado.

LASSESSORE (Doll Corredino MARZO)

MOD. 2 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

13

segue Art. 2

Alla composizione della Commissione esaminatrice di cui all'art. 32 del D.P.R. 9 gennaio 1927 n. 147, sono apportate le seguenti variazioni:

- a) il Vice Prefetto, o consigliere di Prefettura, è sostituito dal Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale in cui ha sede la Commissione, con funzioni di Presidente;
- b) il medico provinciale è sostituito da un funzionario medico del Servizio d'Igiene Pubblica di Unità Sanitaria Locale ricompresa nell'ambito provinciale;
- c) il funzionario dell'ufficio sanitario provinciale con funzioni di segretario è sostituito da un dipendente amministrativo
 dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede la Commissione, appartenente almeno alla posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il titolo di istruzione di secondo grado"

(Doll. Corradino MARZO)

. h

- Art. 3 -

1. L'art. 11 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è così sostituito:

"In ciascuna Unità Sanitaria Locale è costituita una Commissione 26 maggio sanitaria per l'assolvimento dei compiti di cui alle leggi\(\mathbf{1}\) 1970 n. 381 \(\psi\) 27 maggio 1970 n. 382 e 30 marzo 1971 n. 118.

La Commissione, nominata dal Comitato di gestione, è composta:

- dal Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o, in mancanza, da altro medico addetto al Servizio ovvero, in mancanza, da medico di altro servizio con funzioni di Presidente, nonchè:
- a) da un medico specialista in neuropsichiatria o disciplina equipollente, da due medici specialisti preferibilmente in medicina
 legale o del lavoro o disciplina equipollente o affine, di cui
 uno designato dalle Associazioni Nazionali Mutilati ed Invalidi
 Civili, aventi per legge la personalità giuridica ed i compiti
 di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla
 legge 30 margo 1971 n. 118;
- b) da due medici specialisti in oculistica, di cui uno designato dalla Unione Italiana Ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970 n. 382;
- c) da due medici specialisti in otorinolaringolatria, di cui uno designato dall'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Sordo muti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970 n. 381.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale appartenente almeno alla posi zione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il titolo di istruzione di secondo grado.



Don Coredino MARZC)

7

segue Art. 3

Tutti i sanitari di cui alle lettere a) - b) e c) del presente articolo saranno scelti preferibilmente tra i dipendenti del Servizio sanitario.

Con gli stessi requisiti e modalità di cui ai precedenti commi possono essere nominati i membri supplenti della Commissione, ivi compreso il segretario.

In relazione al flusso delle domande il Comitato di gestione nomina, fissando i relativi ambiti territoriali di competenza o criteri obiettivi di ripartizione delle istanze, più Commissioni fino ad una massimo di una ogni 50.000 abitanti o frazione superiore a 25.000.-

Per i Comuni di Bari e Taranto le Commissioni hanno sede unica con competenza delle stesse estesa all'intero territorio comunale. I rispettivi Comuni individuano la sede, fissano i criteri obiettivi di ripartizione delle istanze e determinano il fabbisogno di personale che ciascuna Unità Sanitaria Locale deve mettere a disposizione per i servizi amministrativi unificati delle Commissioni.

Qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, la Commissione, su richiesta documentata dall'interessato, può dispor re che la visita medica sia effettuata a domicilio da un componente medico, unitamente al segretario.

Nella prima seduta successiva, la Commissione, valutata la relazio_
ne predisposta dal medico di cui al comma precedente, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

Limitatamente agli anni 1987/1988 le Commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla Legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, devono essere definite entro un anno dalla stessa data".

my

L'ASSESSORE (Doll Corrodino MARZC)

- Art. 4 -

1. All'art. 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

"Con gli stessi requisiti e modalità di cui ai precedenti commi possono essere nominati i membri supplenti delle Commissioni, ivi compre si il segretario.

În relazione al numero dei ricorsi da esaminare possono essere no minate più Commissioni regionali. La Giunta regionale individua la sede della Commissioni e fissa obiettivi criteri di ripartizione dei ricorsi tra le varie commissioni.

Qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, la Commissione, su richiesta documentata dell'interessato, può dispor re che la visita medica sia effettuata a domicilio da un componente medico, unitamente al segretario.

Nella prima seduta successiva, la Commissione, valutata la relazio ne predisposta dal medico di cui al comma precedente, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

Limitatamente agli anni 1987/1988 le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici sedute pre viste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Ministropolis : Hi rusa 1507/1966 do Samaenicai pris **aust**ili d

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere definiti entro un anno dalla stessa data".

L'ASSESSORE (Doll Confedino MARZO)

culled in coordings all'o Sodiai previole

cert aboute delle sombrebed de lerbiblie

- Art. 5 -

L'art. 22 della legge 20 luglio 1984, n. 36 è così sostituito:
"Il Presidente del Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali,
entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno pari, deve richiede
re ai comuni interessati il parere in ordine alla pianta organica delle farmacie.

Il Consiglio comunale di ciacune comune deve, entro e non oltre il successivo mese di giugno, inviare alla Unità Sanitaria Locale atto deliberativo di conferma della pianta organica esistente ovvero di revisione della stessa.

In caso di revisione, la deliberazione del Consiglio comunale deve indicare la popolazione residente nell'anno precedente a quello in
cui si procede alla revisione, in base ai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.,
il numero delle sedi farmaceutiche esistenti, le nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella po
polazione, la sede e la circoscrizione della zona di ciascuna farmacia.

Alla deliberazione deve essere allegata nna planimetria contenente la ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia.

Decoroso il termine del 30 giugno deve intendersi per acquisito il parere dei Consigli comunali.

Il Presidente del Comitato di gestione, rivevuto il provvedimento del Consiglio comunale, lo invia, entro e non oltre dieci giorni, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti per l'acquisizione del relativo parere, che si intenderà acquisito ove non pervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato di gestione, acquisito il parere dell'Ordine Provincia le dei Faramacisti, rimette con proprio provvedimento gli atti all'Assemblea Generale che, entro enon oltre il mese di settembre, delibera la proposta alla Giunta Regionale dei provvedimenti relativi alla determinazione e alla revisione delle piante organiche delle farmacie dei

45

L'ASSESSORE (Doit. Gorredino MARZO)

segue Art. 5

singoli comuni e alla istituzione di farmacie succursali.

Il provvedimento dell'Assemblea Generale deve essere trasmesso all'Assessorato Regionale alla Sanità entro e non oltre il successivo mese di ottobre.

La Decorsi i termini di cui ai comma precedenti, gli organi regională di controllo provvedono in via sostitutiva.

La Giunta Regionale adotta i provvedimenti di approvazione delle piante organiche delle farmacie di ciascuna Unità Sanitaria Locale entro il mese di dicembre dello stesso anno!

ve indicana i sego de come a come ve di la come a come esta e come si mono de come e c

Decompse in terrent cal 30 givens dos à PASSESSORE de 4-0 de carrent de la Company de Co

edingre, did vi intribed appristre ove non verving formation.

. Dige dinking drom to week not accombet two file open to the

and the control of th

ាញ់ទេ ចំណុះមាន ខែការស្នេកស នេះប្រាប់

- Art. 6 -

Il primo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è così modificato:

"L*Unità Sanitaria Locale può acquistare direttamente le preparazio ni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazio ne per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui siano titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulato ri e in tutti gli altri presidi sanitari/dipendenti".

I ASSESSORE (Doll. Corradino MARZO)

- Art. 7 -

1. Il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 è così sostituito:

"Ai Presidenti, Componenti e Segretari, qualora previsti, dei Comitati, Collegi e Commissioni di cui ai precedenti articoli 8/bis, 11 e 12 è dovuto il compenso di lire 25.000 (venticinquemila) per ogni giornata di seduta. Nel caso in cui le Commissioni svolgano accertamenti diagnostici per singole persone, ai Presidenti e Componenti è dovuto, in aggiunta, il compenso di lire 5.000 (cinquemila) per ogni caso definito".

2. Allarticolo 33 sono altresì aggiunti i seguenti commi:

"I compensi dovuti al personale del Servizio Sanitario e del ruolo regionale di cui al precedente comma, spettano solo se l'attività del la Commissione sia espletata al di fuori del normale orario di lavoro o di altra attività comunque retribuita.

Salvo quanto previsot dall'ultimo comma del precedente art. 13, le spese di funzionamento delle Commissioni, Comitati e Collegi, sono a carico delle Unità Sanitarie Locali in cui hanno sede le Commissioni.

Per le Commissioni di cui al D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, i diritti dovuti dagli utenti e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle Commissioni o per gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti sono fissati nella misura e corrisposti con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dal sedicesimo comma dell'art. 481 dello stesso D.P.R.-"

CONSIDIO DEDICONALE PUGLIA Trasmesso de la Tra

L'ALLSSORE (Doll. Courdino MARZO)

1